



Bruxelles, 19 maggio 2015  
(OR. en)

8537/15

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0246 (COD)**

---

---

**CONSOM 74  
MI 286  
TOUR 5  
JUSTCIV 95  
CODEC 644**

#### **NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	7535/15 CONSOM 56 MI 191 TOUR 4 JUSTCIV 65 TRANS 110 CODEC 417
Oggetto:	<i>Preparazione della sessione del Consiglio "Competitività" del 28-29 maggio 2015</i> <b>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (prima lettura)</b> <i>- Accordo politico</i>

---

#### **I. INTRODUZIONE**

1. Il 9 luglio 2013 la Commissione ha presentato la sua proposta, fondata sull'articolo 114 del trattato, nonché la comunicazione "Portare nell'era digitale le norme dell'UE sui pacchetti turistici".

2. La direttiva in vigore, adottata nel 1990, ha creato diritti per i viaggiatori che acquistano pacchetti vacanze, tipicamente composti da trasporto passeggeri e alloggio. Una sentenza della Corte di giustizia del 2002 ha chiarito che la nozione di "prefissata combinazione" include anche le combinazioni di servizi turistici effettuate da un'agenzia di viaggi su richiesta esplicita del consumatore prima che tra di loro venga concluso un contratto.
3. Nel 1990, tuttavia, il mercato del turismo era molto meno complesso e le vendite online non esistevano. Alla luce di tali presupposti, la Commissione ritiene che continui a non essere chiaro fino a che punto le modalità usate oggi per combinare servizi turistici siano disciplinate dalla direttiva in vigore e ha evidenziato differenze significative nella legislazione degli Stati membri dovute all'approccio di armonizzazione minima.

## **II. STATO DEI LAVORI**

4. L'esame della proposta da parte del Gruppo "Protezione e informazione dei consumatori" è iniziato nel settembre 2013 e da allora è proseguito ininterrottamente.
5. Il 6 settembre 2013 il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale che ha adottato un parere l'11 dicembre 2013. Il 19 settembre 2013 il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato delle regioni, che ha deciso di non formulare un parere.
6. Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 12 marzo 2014. Nel novembre 2014 l'attuale Parlamento europeo ha nominato relatrice la sig.ra Birgit COLLIN-LANGEN (PPE/DE).
7. Il 4 dicembre 2014 il Consiglio "Competitività" ha adottato un orientamento generale che ha dato mandato alla presidenza di avviare i negoziati con il Parlamento europeo (doc. 16054/14).

8. Quattro triloghi informali hanno avuto luogo il 4 febbraio, il 5 marzo, il 22 aprile e il 5 maggio 2015. Nella riunione del 5 maggio sia il PE che la presidenza hanno provvisoriamente approvato un pacchetto di compromesso globale volto a trovare un giusto equilibrio tra i vari interessi.
9. Dopo il quarto trilogio informale tenutosi il 5 maggio, i lavori sono proseguiti a livello tecnico tra il PE, la presidenza e la Commissione al fine di allineare i considerando al testo legislativo e di mettere a punto il testo. La presidenza ha tenuto regolarmente informate le delegazioni circa i risultati di tali lavori.
10. L'intero pacchetto di compromesso finale nella sua versione consolidata figura nel documento 8969/15<sup>1</sup>.

### **III. PACCHETTO DI COMPROMESSO FINALE**

11. Il 6 maggio 2015 il Comitato è stato informato sull'esito positivo del quarto trilogio informale. Il pacchetto di compromesso finale definito e approvato dai due colegislatori rappresenta un giusto equilibrio tra i diversi punti di vista espressi, in particolare tra la necessità di tutelare i diritti dei consumatori e la necessità di evitare oneri inutili per le imprese, specie le PMI.

Si elencano di seguito le disposizioni essenziali del pacchetto di compromesso definito in occasione del trilogio informale del 5 maggio 2015:

---

<sup>1</sup> Per maggiore facilità, il testo di compromesso finale è messo a disposizione delle delegazioni anche nel documento 8880/15 (documento a quattro colonne).

i) "Click through" (articolo 3, punto 2, lettera b v)

Come indicato poc'anzi, il pacchetto di compromesso elaborato dalla presidenza, dal PE e dalla Commissione si basa sull'inclusione dei cosiddetti "click through" nella definizione di pacchetto turistico, salvaguardando nel contempo le disposizioni sui sistemi di protezione in caso d'insolvenza proposti dal Consiglio. Concretamente, il PE ha convenuto di includere i "click-through" nella definizione di pacchetto turistico quando almeno due tipi diversi di servizi turistici sono acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online e quando il nome del viaggiatore, l'indirizzo di posta elettronica e gli estremi del pagamento sono trasmessi tra professionisti entro un termine di 24 ore. Inoltre, è stata aggiunta una clausola di riesame affinché, dopo tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione valuti l'efficacia di questa disposizione, in particolare la definizione di "click-through", e possa presentare una proposta legislativa.

ii) Protezione in caso d'insolvenza (articoli 15 e 17 e relativo considerando)

Il PE ha accettato di seguire l'orientamento del Consiglio riguardo alla protezione in caso d'insolvenza. Tuttavia, il testo è stato ulteriormente precisato indicando all'articolo 15, paragrafo 2, che *"La garanzia è effettiva e copre costi ragionevolmente prevedibili"*.

iii) Alloggio in caso di circostanze eccezionali e inevitabili (articolo 11, paragrafo 5, e considerando 30)

Per quanto riguarda le circostanze eccezionali e inevitabili che ritardano il rientro del viaggiatore (articolo 11, paragrafo 5, e considerando 30), il PE ha accettato, nel quadro di un compromesso globale, la proposta del Consiglio di limitare l'alloggio in categoria equivalente (ove possibile) a un massimo di tre notti, a meno che la normativa dell'Unione non disponga diversamente. A tale riguardo, il relativo considerando 30 è stato modificato per allinearlo all'articolo corrispondente.

iv) Approvazione tacita / esplicita della modifica di condizioni contrattuali significative (articolo 9, paragrafo 2)

Il compromesso definito dalla presidenza, dal PE e dalla Commissione su tale questione prevede che in caso di modifica significativa delle condizioni contrattuali l'organizzatore informi il viaggiatore del termine ragionevole entro il quale questi deve informarlo della sua decisione (di risolvere il contratto).

v) Risarcimento per danni morali (articolo 12, paragrafo 2, e considerando 29)

Per quanto riguarda il risarcimento per danni morali (articolo 12, paragrafo 2) il PE ha accettato di non farvi riferimento nell'articolo ma di spostarlo nel considerando corrispondente.

vi) Viaggi di natura professionale (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Alla luce del pacchetto di compromesso globale, il Parlamento europeo ha accolto l'esenzione di coloro che viaggiano per scopi professionali secondo la formulazione concordata dagli Stati membri in occasione del Coreper del 17 aprile.

vii) Noleggio di auto (articolo 3, punto 1, lettera c)

In seguito alla richiesta del Parlamento europeo di includere anche le motociclette nel noleggio auto, la presidenza invita le delegazioni a prendere in esame l'inclusione di "motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/126/CE". Questa categoria di motocicli è riservata alle motociclette di più grandi dimensioni senza alcun limite per cilindrata o potenza del motore.

viii) Contratti conclusi per telefono (articolo 25)

Il compromesso definito durante il trilogico prevede che per i contratti conclusi per telefono si applichi l'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva sui diritti dei consumatori<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Direttiva 2011/83/UE.

ix) Dichiarazione della Commissione sulla revisione degli orientamenti relativi all'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali

Il PE ha accettato di ritirare l'emendamento 122 sull'articolo 17 bis (nuovo) quando la Commissione ha convenuto di formulare una dichiarazione sulla revisione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Tenendo conto del parere espresso dal Parlamento europeo, si affronterà ugualmente nei nuovi orientamenti la questione delle pratiche commerciali, in particolare quella dei fornitori di servizi turistici che commercializzano i loro servizi online e offrono servizi aggiuntivi in modo oscuro o ambiguo, celando ad esempio l'opzione di non prenotare eventuali servizi aggiuntivi.

x) Recepimento (articolo 27)

Il PE ha accettato il termine di 30 mesi previsto per il recepimento/l'applicazione da parte degli Stati membri.

12. In sintesi, gli elementi essenziali del pacchetto di compromesso rispecchiano in modo equo ed equilibrato i vari punti di vista espressi nel corso dei negoziati. In particolare, il testo di compromesso nella sua versione attuale mantiene lo spirito dell'orientamento generale del Consiglio, che mira a offrire ai viaggiatori e alle imprese un quadro semplice ma efficace e adeguato alle esigenze future che sia anche attuabile sul terreno.

#### IV. CONCLUSIONE

13. **Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti ad approvare il pacchetto di compromesso finale raggiunto con il Parlamento europeo in occasione del quarto trilogico informale, che figura nel documento 8969/15, e a sottoporlo al Consiglio "Competitività" del 28 maggio 2015 in previsione di un accordo politico.**